



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Decreto N. 26 / 2021

OGGETTO: **NOMINA COMPONENTI DELLA GIUNTA TRA CUI UN VICE SINDACO.**

IL SINDACO

VISTO il risultato della proclamazione degli eletti effettuata dall'Ufficio Elettorale Centrale il 5 Ottobre 2021, presieduta da un magistrato, delegato dal Presidente del Tribunale, a' sensi dell'art. 71 – 1° comma del T.U. 16.5.1960, n. 570, a seguito del quale il sottoscritto è risultato eletto alla carica di Sindaco (art. 72 – 4° comma del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000);

VISTO l'art. 46 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n° 267/2000, il cui secondo comma prevede che il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice-Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione;

VISTO l'art. 47 dello stesso T.U.E.L. in merito alla composizione della Giunta, così come sostituito dall'art. 2, comma 23, legge n. 244 del 2007 il quale, tra l'altro, stabilisce:

- al primo comma, che la Giunta è composta rispettivamente dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei Consiglieri Comunali, computando a tal fine il Sindaco, e comunque non superiore a dodici unità;
- al terzo comma, che nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province, gli assessori sono nominati dal Sindaco o dal Presidente della Provincia, anche al di fuori dei componenti del Consiglio purché in possesso dei requisiti di candidatura, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere;

VISTO dell'art. 1, comma 137, della legge n. 56/2014 – (c.d. Legge *Del Rio*) il quale sancisce l'obbligo al rispetto del principio della *"rappresentanza di genere"* al momento della nomina dei componenti della Giunta, prevedendo che nei comuni superiori a 3.000 abitanti *"nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico"*;

VISTO il vigente Statuto Comunale, che prevede:

- all'art. 20, 2° comma che la Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero variabile di Assessori non superiore al limite massimo di legge e che nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, nessuno dei due sessi può

- essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico;
- all'art. 20, 3° comma che gli assessori possono partecipare al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega;
- all'art. 22, 2° comma che il Sindaco può delegare agli assessori comunali funzioni e competenze proprie ad eccezione delle ordinanze contingibili ed urgenti;
- all'art. 22, 3° comma che gli incarichi e le deleghe sono revocabili in qualsiasi momento, anche per il semplice venir meno della dovuta fiducia personale nei confronti dell'Assessore, senza necessità di preavviso o partecipazione preventiva;
- all'art. 23, 1° comma che l'anzianità degli Assessori è determinata dall'ordine in cui sono indicati nel decreto sindacale di nomina;
- all'art. 23, 2° comma che in assenza del Sindaco e del Vice Sindaco i relativi poteri spettano all'Assessore Anziano, sia quale capo dell'Amministrazione comunale che come Ufficiale di Governo;

PRECISATO quanto sopra, ne deriva che:

- il numero massimo complessivo dei componenti della Giunta (computando a tal fine il Sindaco) è di n. 6 unità, nel rispetto della quota non superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei Consiglieri Comunali, sempre computando a tal fine il Sindaco (n.17);
- nessuno dei due sessi all'interno della Giunta deve essere rappresentato con una quota inferiore a due assessori;

ACCERTATO che, nel caso di nomina di Assessori non Consiglieri, spetta al Sindaco la verifica del possesso dei requisiti di eleggibilità dei componenti della Giunta;

PRECISATO che non risulta che gli assessori nominati ricadano nelle condizioni di ineleggibilità, incompatibilità ed incandidabilità alla carica di consigliere e assessore comunale, previste dalla normativa vigente, viste in merito anche le autodichiarazioni rilasciate dai medesimi in tal senso;

VISTI:

- l'art. 46 del D. Lgs. 18 agosto, n. 267 ed in particolare il 2° e 4° comma che attribuiscono al Sindaco la facoltà di nomina e revoca dei componenti della Giunta;
- il titolo II, capo III del Vigente Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso e per quanto sopra specificato,

NOMINA

la composizione della Giunta Comunale nelle seguenti persone, attribuendo alle stesse i referati e le deleghe a fianco di ciascuna indicati:

Cognome e Nome	Materie delegate
BELTRAME MARINA <i>Nata a Bassano del Grappa il</i> <i>12.08.1964</i> <i>Vice Sindaco</i>	Servizi Sociali – Anziani – Associazionismo - Politiche del Lavoro - Servizi Demografici - Pari Opportunità - Politiche Abitative

SIMIONI MARCO
Nato a Cittadella il 29.05.1974
Assessore

Lavori Pubblici – Mura – Patrimonio – CED
– Comunicazione - Personale - Ambiente

DE ROSSI FILIPPO
Nato a Cittadella il 27.04.1983
Assessore

Commercio e Attività Produttive - Edilizia
Privata – Turismo - Agricoltura

GALLI DIEGO
Nato a Vicenza il 27.09.1960
Assessore

Manutenzioni - Protezione Civile - Sport

GEREMIA PAOLA
Nata a Cittadella il 15.06.1977
Assessore

Cultura - Politiche Giovanili - Biblioteca -
Economato - Pubblica Istruzione

Il sottoscritto **SINDACO – Dott. LUCA PIEROBON** riserva a sé le seguenti materie:
Polizia Locale – Sanità e Ospedale – Bilancio – Tributi – Urbanistica – Rapporti con le
Frazioni – Società Partecipate, nonché ogni altra materia non delegata agli assessori
suindicati;

ATTESTA

1. La sussistenza del possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità, in capo agli Assessori sopra indicati, come previsto dalla legge per la carica di Consigliere Comunale;
2. Che l'anzianità degli assessori è determinata secondo l'ordine di precedenza di elencazione contenuto nel presente atto di nomina e, pertanto, in caso di assenza od impedimento del sottoscritto, le funzioni sostitutive previste dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti, sono esercitate, come detto, secondo lo stretto ordine di precedenza di elencazione succitata, come previsto dall'art. 23, commi 1 e 2 del vigente Statuto Comunale;
3. il rispetto del limite numerico dei componenti della Giunta in rapporto al numero degli abitanti del Comune, nonché il rispetto della quota minima della "*rappresentanza di genere*" nella composizione della medesima, secondo la quale "*nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico*", in base a quanto disposto dall'art. 1 comma 137 della legge n. 56 del 7 aprile 2014 (legge Del Rio);
4. la possibilità della Giunta di riunirsi validamente e deliberare anche prima della convocazione del Consiglio Comunale per la convalida degli eletti.

DISPONE CHE

- rimanga salva ed impregiudicata la facoltà del sottoscritto Sindaco di esaminare, modificare e, ove occorra, di revocare in tutto o in parte gli atti assunti dagli Assessori e di dispensarli dagli incarichi in qualunque tempo, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale;

- il presente provvedimento sia notificato agli interessati per l'accettazione, dando comunicazione dello stesso al Consiglio Comunale, nella prima seduta di insediamento, ai Dirigenti dei settori comunali ed alla Prefettura di Padova.

Cittadella, lì 08/10/2021

IL SINDACO
PIEROBON LUCA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Per accettazione:

Cittadella lì _____

Firma _____
(.....)

Cittadella lì _____

Firma _____
(.....)

Cittadella lì _____

Firma _____
(.....)

Cittadella lì _____

Firma _____
(.....)

Cittadella lì _____

Firma _____
(.....)